


D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Coordinatore – Relatore Dott. Marco Valenti
Commercialista e pubblicitista in Brescia

Venerdì 4 febbraio 2022
09.00 - 13.00



D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

PROGRAMMA DI LAVORO – 4 FEBBRAIO 2022 – ORDINE INTERVENTI

1° intervento a cura del Dott. Marco Valenti (commercialista e pubblicitista in Brescia)

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata / Il ruolo dell'esperto quale delineato dal protocollo / Misure tributarie premiali introdotte dall'art. 14 D.L. 118/21 (interessi, sanzioni, possibilità di rateazione e trattamento ai fini II.DD. Di sopravvenienze e perdite su crediti)

2° intervento a cura della Prof.ssa Maria Lucetta Russotto (concorsualista, sia nella professione che nella carriera accademica - Università di Firenze e Cassino)

Art. 9 – Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (parte I)

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

3° intervento a cura del Dott. Antonino Trommino – (Presidente Associazione ADR e Crisi Commercialisti e Avvocati – Vice Presidente ODCEC di Siracusa)

La gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata (art. 9 - parte II)

4° intervento a cura del Dott. Alessandro Pernigotto – (Giudice Tribunale di Brescia - Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni) – estensore Ordinanza 2.12.2021 Tribunale Brescia in materia di art. 6/118 – presente nel materiale di studio

Il ruolo dell'esperto nel procedimento di conferma delle misure protettive (artt. 6 – 7)

5° intervento a cura del Dott. Fabio Cesare – (Avvocato del Foro di Milano – Concorsualista e specialista in Ristrutturazioni di impresa)

Esempio pratico di composizione negoziata fino alle misure protettive - La declinazione concreta della figura dell'esperto: dalla richiesta di nomina fino alla relazione per la conferma delle misure protettive e alle sessioni con i creditori

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI – Relazione dr. Valenti

1. **Il protocollo di conduzione della composizione negoziata** (sintesi dei principali adempimenti affidati all'esperto, sottolineando come si tratti di «best practices» e non di precetti assoluti)
2. **Il ruolo dell'esperto quale delineato dal protocollo** (con accenno alla sua terzietà ed alle funzioni di mediazione e facilitazione)
3. **Misure tributarie premiali introdotte dall'art. 14 D.L. 118/21** (interessi, sanzioni, riduzione e possibilità di rateazione - trattamento ai fini II.DD. di sopravvenienze attive e perdite su crediti).

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

In osservanza del D.L. 118/2021, conv. dalla L. 21.10.2021, n. 147, operativo dal 15 novembre 2021, il **Ministero della Giustizia**, con **decreto dirigenziale 28.09.2021**, ha recepito il documento predisposto dalla *Commissione di studio contenente le **norme di dettaglio e le linee guida per l'applicazione delle disposizioni*** in merito alla *composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa* (**corredata da 4 sezioni allegate e n. 2 allegati**)

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Squilibrio patrimoniale o economico finanziario

L'imprenditore può accedere alla composizione negoziata quando versi in **condizioni di "squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza" (art. 2 co.1 DL 118/2021)**.

Risulta ancora incerta la nozione di "squilibrio" patrimoniale o economico-finanziario, che rende probabile la crisi o l'insolvenza.

Non dovrebbe ritenersi necessario che il debitore versi in stato di crisi per poter accedere alla procedura, essendo sufficiente che, a fronte delle condizioni di squilibrio, vi sia una probabilità di futura crisi o insolvenza.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Squilibrio patrimoniale o economico finanziario (2)

La composizione negoziata può essere impiegata **anche dagli imprenditori in stato d'insolvenza, se ancora reversibile,** risultando necessaria una concreta prospettiva di **risanamento** (art. 5 co. 5 DL 118/2021)

- Conforme **Assonime n.34 del 7.12.2021** (test D.D. 28.9.2021)
- Ruolo di vigilanza Organo di controllo (no Revisore)

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Nella **sezione III del documento, titolata "Protocollo di conduzione della composizione negoziata"**, sono trattati gli adempimenti che l'esperto deve eseguire nello svolgimento delle trattative per la definizione dell'operazione di risanamento. Una premessa avverte che **il Protocollo recepisce le «migliori pratiche» (BEST PRACTICES)** per una soluzione concordata della crisi e che pertanto **le sue indicazioni non vanno intese come precetti assoluti.**

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico

L'esperto a cui è stato proposto un incarico ha **2 giorni lavorativi per comunicarne l'accettazione**, durante i quali deve tra l'altro:

- esaminare la domanda caricata sulla Piattaforma Telematica;
- accertare l'assenza delle cause di incompatibilità previste per i sindaci delle società, il possesso delle competenze occorrenti e della disponibilità di tempo e la propria indipendenza.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Il professionista è tenuto ad operare in modo professionale, imparziale e indipendente e nell'espletamento dell'incarico può chiedere all'imprenditore ed ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, avvalendosi anche di soggetti competenti nel settore economico in cui opera l'imprenditore e di un revisore legale.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto (art. 4 D.L. 118/2021)

- *l'esperto deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c.;*
- *l'esperto non deve essere legato **all'impresa** o ad **altre parti interessate** all'operazione di risanamento da **rapporti di natura personale o professionale**;*
- *i soggetti con i quali l'esperto è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.*

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

L'esperto è tenuto anche all'obbligo di riservatezza: fuori dai casi previsti dalla legge (art. 7 co. 4 del DL 118/2021), **non può essere chiamato a deporre** sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità (trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 200 e 103 cpp).

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (sez. I allegato al D.D. 28.9.2021)

L'esperto deve esaminare, correggendolo se necessario, o compilare insieme all'imprenditore se mancante, il test online di norma allegato all'istanza.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (sez. II allegato al D.D. 28.9.2021)

Tenendo conto delle indicazioni della check-list, l'esperto deve verificare la coerenza del piano di risanamento redatto dall'imprenditore, richiedendo al medesimo, all'organo di controllo e al revisore, ogni informazione ritenuta necessaria e segnalando per le correzioni le eventuali carenze/incongruenze.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Analisi delle linee di intervento

Se l'esperto ritiene concrete le prospettive di risanamento dell'impresa, con l'imprenditore individua le parti con le quali è opportuno intraprendere trattative.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

La gestione dell'impresa durante la composizione negoziata

L'intera gestione compete all'imprenditore.

Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione, nonché i pagamenti che possano risultare non coerenti con il piano di risanamento, devono essere preventivamente segnalati all'esperto.

Se nonostante il parere negativo di quest'ultimo, l'imprenditore dà esecuzione ad un atto/pagamento con pregiudizio ai creditori, l'esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese, affinché i creditori possano averne contezza.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Svolgimento delle trattative con le parti interessate

Gli incontri possono essere tenuti separatamente; tuttavia, gli intermediari finanziari con i quali esistono esposizioni dovrebbero essere invitati tutti contemporaneamente.

Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti

L'esperto stimola e favorisce la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate per individuare una delle soluzioni possibili (**ruolo di mediazione e facilitazione**)

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili o di rinegoziazione di contratti

In presenza di ricorsi dell'imprenditore per contrarre finanziamenti prededucibili o per rideterminare le condizioni di contratti la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia, l'esperto potrà esprimere al tribunale il proprio parere sull'utilità delle misure richieste ad assicurare effettivamente la continuità aziendale.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Cessione d'azienda (o ramo di) / Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

È opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio.

Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma e comunica all'imprenditore.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

La composizione negoziata è incentivata dalla possibilità di beneficiare di misure:

- Protettive (art. 6/118)
- **Premiali (art. 14/118)**

L'eventuale insuccesso della procedura:

- non apre necessariamente una procedura fallimentare
- né implica la segnalazione al PM da parte dell'esperto.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, co. 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali é prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali (2)

- Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza** di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata **sono ridotti della metà** nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
- In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'art. 11, co. 1, lett.a) e dell'accordo di cui all'art. 11, co.1, lett. c), l'Agenzia Entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. (...)

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali (3)

4. (...) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 19](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà**'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'[articolo 161](#) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali (4)

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'art. 11, co.1, lett. a) e c), o degli accordi di cui all'art.11, co. 2, **si applicano gli articoli 88, co. 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al (1) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. **Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.**

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

- Disposizioni normative che erano in parte già previste dal Codice della Crisi e che sono state ulteriormente rafforzate nella parte che riguarda la rateazione del carico fiscale non iscritto a ruolo
- Il **terzo comma** dell'art. 14 dispone che **le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti anteriormente al deposito dell'istanza di composizione negoziata della crisi**, se rientranti nel perimetro della composizione medesima, **sono ridotti al 50% laddove le trattative si concludano** secondo una delle forme previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

- Il 4° comma prevede che l'Agenzia delle Entrate conceda al debitore, su istanza del medesimo sottoscritta anche dall'esperto, una **rateazione del carico fiscale non ancora iscritto a ruolo**, a titolo di tributi diretti, Irap, ritenute erariali, Iva e relativi accessori, **fino ad un massimo di 72 rate mensili**.
- Come precisato nella **Relazione Illustrativa**, **l'intento del legislatore è quello di favorire l'imprenditore nelle negoziazioni con i creditori** potendo prevedere sin da subito la rateazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo senza dover attendere la notifica della cartella.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

Il 5° comma richiama in caso di esito positivo, l'art. 88, comma 4-ter TUIR prevede, in generale, un regime di detassazione, ovvero di imposizione limitata in relazione ai componenti di reddito positivi derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa in occasione delle procedure concorsuali alternative al fallimento previste dalla legge fallimentare. La norma prevede in particolare la detassazione, senza limiti, delle sopravvenienze derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa in seguito all'omologazione della procedura di concordato fallimentare o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero di procedure estere equivalenti.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

Nel caso di procedure diverse da quelle liquidatorie, ovvero quelle in cui si prevede il risanamento dell'impresa, la detassazione è prevista solo per l'importo che eccede: *a) le perdite fiscali del periodo e quelle pregresse dell'impresa senza computare il limite dell'80%; b) il plafond di interessi non dedotti e riportati ai sensi dell'art. 96 c. 4; c) l'eccedenza Ace riportata dagli esercizi precedenti ai sensi dell'art. 1, co. 4 DI 201/2011.*

In questa fattispecie dovrebbero ragionevolmente ricadere i contratti e gli accordi previsti dalla composizione negoziata, i quali prevedono espressamente il mantenimento o il recupero della continuità aziendale in capo al debitore che non cessa la propria attività.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

L'art. 101, comma 5 del Tuir si riferisce invece **alla possibilità di considerare deducibili dal reddito d'impresa, nella prospettiva dei creditori dell'imprenditore, i crediti verso il medesimo**, laddove il debitore sia assoggettato a procedere concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis L. Fall.

La norma equipara dunque, sotto questo profilo, gli strumenti previsti dall'art. 14, comma 5, DI 118/2021, alle procedure in presenza delle quali l'art. 101, comma 5, Tuir, ammette la deducibilità dei crediti.

D.L. 118/2021, conv. in L. 21.10.2021, n. 147 - Protocollo di conduzione della composizione negoziata (decreto dirigenziale 28.09.2021 Ministero Giustizia)

Art. 14 - Misure premiali

Infine, l'ultimo comma dell'art. 14 del DI 118/2021 dispone che **in caso di successivo fallimento dell'imprenditore ovvero di accertamento dello stato d'insolvenza**, gli interessi e le sanzioni tributarie si rendano dovuti senza le riduzioni previste ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Grazie per l'attenzione

Dr. Marco Valenti

Studio dr. Marco Valenti - Accertamento e contenzioso tributario e societario

Contrada Soncin Rotto n. 1/B - 25122 Brescia

Tel. 030 7282081 - marco.valenti@studiomarcovalenti.it